

SERVIZIO FISCALE
9 Febbraio 2021

Alle aziende associate

ADEMPIMENTI IVA

Gentili Associati,

- 1) **Dichiarazione annuale IVA per l'anno 2020;**
- 2) **Opzione per la liquidazione IVA di gruppo.**

1) **Dichiarazione annuale IVA per l'anno 2020: scadenza 30/04/2021**

La dichiarazione IVA 2021, relativa al periodo di imposta 2020 deve essere presentata, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il termine ultimo del 30 aprile 2021 esclusivamente in forma autonoma.

• **Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA**

In base all'art. 21-bis, comma 1, DL n. 78/2010, come modificato dall'art. 12- quater, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" è possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA di ottobre, novembre, dicembre 2020 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2020 (soggetti trimestrali) con la dichiarazione annuale utilizzando il quadro **VP**. In tal caso il mod. IVA 2021 comprensivo del quadro VP va inviato entro l'1.3.2021 (il 28.2 cade di domenica).

È possibile **inviare, integrare, correggere** i dati omessi / incompleti / errati compilando:

- il quadro VP, se il mod. IVA 2021 è presentato entro l'1.3.2021 (il quadro VH non va compilato in assenza di dati da inviare / integrare / correggere relativamente al primo, secondo e terzo trimestre 2020);
- il quadro VH, se il mod. IVA 2021 è presentato dal 2.3.2021.

• **Compensazioni del credito Iva annuale e Visto di conformità**

Si ricorda che il D.L.50/2017 ("Manovra correttiva") ha apportato rilevanti modifiche all'utilizzo dei crediti in compensazione, che si riepilogano di seguito:

- le compensazioni di crediti Iva annuali fino a € 5.000 sono libere (non è richiesta la presentazione preventiva della dichiarazione annuale);
- le compensazioni di crediti Iva annuali di importo superiore a € 5.000 sono possibili solo previa presentazione della dichiarazione annuale Iva con apposizione di visto di conformità;
- le compensazioni di importo superiore a € 5.000 sono possibili solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva munita di apposito visto di conformità;

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Tacito, 40 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

- per i modelli F24 contenenti crediti in compensazione di qualsiasi importo devono essere utilizzati i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);

- l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un massimo di 30 giorni, l’esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”.

Si ricorda infine che, l’articolo 9, comma 2 del D.L. n. 35/2013 ha modificato l’importo massimo compensabile che, dal 1° gennaio 2014, è stato innalzato a € 700.000. Si ricorda che l’art.147 del D.L.34/2020 (“Decreto Rilancio”) ha innalzato il limite a € 1.000.000 per il periodo di imposta 2020.

Per i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità dal calcolo degli Indici 2020 almeno pari a:

- 8,5 ottenuto dalla media dei punteggi ISA per il 2018 - 2019;
- 8 per il 2019;

è previsto l’esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2020 per importi non superiori a € 50.000 annui.

- **Termini di versamento**

L’eventuale versamento a saldo dell’IVA per l’anno 2020, risultante dalla dichiarazione annuale IVA, deve essere effettuato **entro il 16 marzo 2021** con il codice tributo **6099**.

Il versamento minimo dovuto è pari a **€ 10,33** (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Il soggetto che presenta la dichiarazione iva può:

- versare in un’unica soluzione entro il **16 marzo 2021**;
- rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello **0,33%**, la terza rata dello 0,66% e così via (massimo nove rate);
- versare in un’unica soluzione entro la scadenza della dichiarazione dei redditi (30.06.2021) con la maggiorazione dello **0,40%** per ogni mese o frazione di mesi successivi;
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30.06.2021), maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
- versare entro il termine di ulteriore differimento previsto per le imposte dirette (30.07.2021) applicando un ulteriore 0,40% (come previsto dalla Risoluzione ADE n.73/E del 20.06.2017).

- **Le novità del modello di dichiarazione**

Si illustrano di seguito le principali modifiche del modello IVA 2021.

a) Quadro VA

Nel **quadro VA** è stato inserito il nuovo **rigo VA16** riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito **dell’emergenza COVID-19**.

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Tacito, 40 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

Trattasi dei soggetti che, essendone legittimati non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo 2019) avvalendosi delle predette disposizioni.

In particolare, va indicato:

- a **campo 1** lo specifico codice relativo alla disposizione normativa della sospensione desumibile dalla seguente Tabella;
- a **campo 2** l'importo dei versamenti sospesi relativi al codice di campo 1.

I soggetti che hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.

Codice rigo VA16	Soggetti	Riferimento	Versamento IVA sospesi (codice tributo)	Ripresa Vers.
2	Soggetti dei Comuni “zona rossa” di prima istituzione ex DPCM 23.2.2020 Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini Veneto: Vo’	DM 24.2.2020	In scadenza nel periodo 21.2 - 31.3.2020 (6002 e 6099)	16.9.2020 (Unica soluzione / prima rata di max 4 rate ovvero 50% - unica soluzione / prima rata di max 4 rate, restant
4	Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (Ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	DL n. 18/2020 Art. 61, comma 2	In scadenza il 16.3.2020 (6002 e 6099)	
6	Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	DL n. 18/2020 Art. 62, comma 2	In scadenza nel periodo 8.3 - 31.3.2020 (6002 e 6099)	
	Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	DL n. 18/2020 Art. 62, comma 3		
7	Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	Riduzione almeno del 33% fatturato / corrispettivi marzo 2020 DL n. 23/2020 Art. 18, comma 1		

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

**BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA**

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Tacito, 40 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

		rispetto a marzo 2019		In scadenza il 16.4.2020 (6003)	e 50% max 24 rate mensili dal 16.1.2021)
	Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	Riduzione almeno del 50% fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	DL n. 23/2020 Art. 18, comma 3		
	Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti	Riduzione almeno del 33% fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	DL n. 23/2020 Art. 18, comma 6		
8	Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	Riduzione almeno del 33% fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019	DL n. 23/2020 Art. 18, comma 1	In scadenza il 18.5.2020 (6004 e 6031)	16.9.2020 (Unica soluzione / prima rata di max 4 rate ovvero 50% - unica soluzione / prima rata di max 4 rate, restant
	Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	Riduzione almeno del 50% fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019	DL n. 23/2020 Art. 18, comma 3		
	Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza,	Riduzione almeno del 33% fatturato / corrispettivi aprile 2020	DL n. 23/2020 Art. 18, comma 6		
www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it					

	Alessandria e Asti	rispetto a aprile 2019			e 50% max 24 rate mensili dal 16.1.2021)
9	Soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019		DL n. 23/2020 Art. 18, comma 5	In scadenza il 16.4 e 18.5.2020 (6003, 6004 e 6031)	
	Imprese / lavoratori autonomi di cui ai codici "7" e "8"	Riduzione almeno del 33% (o 50%) fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 + Riduzione almeno 33% (o 50%) fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019	DL n. 23/2020 Art. 18, commi 1, 3 e 6		
12	Esercenti attività sospese ex DPCM 3.11.2020 (palestre, piscine, centri benessere, ecc.)		DL n. 137/2020 Art. 13-ter	In scadenza il 16.11.2020 (6010 e 6033)	
	Esercenti attività dei servizi di ristorazione zona rossa / arancio				
	Esercenti attività Tabella 2 zona rossa				
	Esercenti attività alberghiera, agenzie di viaggio, tour operator zona rossa				
13	Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	Riduzione almeno del 33% fatturato / corrispettivi novembre 2020 rispetto a novembre 2019	DL n. 137/2020	In scadenza dicembre 2020	16.3.2021 (unica soluzione / prima rata di max 4 rate)
	Soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.12.2019				

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

**BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA**

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Tacito, 40 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

Esercenti attività sospese ex art. 1, DPCM 3.11.2020 (palestre, piscine, centri benessere, ecc.)	Art. 13- quater	(6011, 6013 e 6035)	
Esercenti attività dei servizi di ristorazione zona rossa / arancio al 26.11.2020			
Esercenti attività Tabella 2 zona rossa al 26.11.2020			
Esercenti attività alberghiera, agenzie di viaggio, tour operator zona rossa al 26.11.2020			

b) Quadro VE

Come desumibile dalle istruzioni del mod. IVA 2021 le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) esenti di cui all'art. 124, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" (cessioni di mascherine e altri DPI) devono essere ricomprese nel **rigo VE33**. Gli acquisti in esame vanno indicati nel **rigo VF16, campo 2**.

c) Quadro VF

Nella Sezione 3 del **quadro VF nel rigo VF30** è stata inserita la **nuova casella 10** riservata ai produttori agricoli che hanno applicato il regime forfetario previsto per l'attività di oleoturismo di cui alla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).

Inoltre, a seguito della presenza di operazione esenti di cui al citato art. 124, nella **Sezione 3-A del quadro VF nel rigo VF34**, utilizzabile per la determinazione del pro-rata, è stato introdotto il nuovo campo 9 per tener conto che le predette operazioni consentono la detrazione dell'IVA.

d) Quadro VQ

Come desumibile dalle istruzioni del mod. IVA 2021 il **quadro VQ** riguarda ora la determinazione del credito maturato collegabile ai versamenti IVA periodici "non spontanei" relativi ad anni precedenti il 2020 (di fatto, relativi al 2019 e 2018).

Nel **quadro VQ** è stato inoltre introdotto il nuovo campo 7 denominato "**Versamenti sospesi per eventi eccezionali**" (non collegati alle sospensioni dell'emergenza COVID-19) nel quale indicare l'IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per "eventi eccezionali" tra il giorno successivo alla presentazione del mod. IVA 2020, relativo al 2019, e la data di presentazione del mod. IVA 2021, relativo al 2020.

e) Quadro VL

Nel **quadro VL** è stato inserito il **nuovo rigo VL41** nel quale indicare, con riferimento al 2020:

- a **campo 1**, la differenza (positiva) tra l'IVA periodica dovuta e l'IVA periodica versata;
- a **campo 2**, la differenza (positiva) tra il credito "potenziale" che si sarebbe generato in caso di integrale versamento dell'IVA periodica entro la data di presentazione del mod. IVA 2021 e il credito "effettivo" di **rigo VL33**.

Il **nuovo rigo VL41** ha una funzione di mero "monitoraggio".

f) Quadro VO

Nel **quadro VO** sono presenti le seguenti novità:

- è stato inserito il **nuovo rigo VO16**, riservato ai soggetti che effettuano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettronici di cui al nuovo art. 7-octies, DPR n. 633/72 (in vigore dal 10.6.2020) nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati UE diversi dall'Italia. La nuova casella va barrata, in presenza nell'anno precedente di un ammontare complessivo delle predette operazioni **non superiore a € 10.000**, per comunicare l'opzione dal 2020 per l'applicazione dell'IVA nello Stato UE del committente;
- nel **rigo VO26** è stata inserita la casella per comunicare la revoca dal 2020, da parte di un contribuente in contabilità semplificata per cassa, dell'opzione per il metodo "registrato = incassato" di cui all'art. 18, comma 5, DPR n. 600/73;
- è stato inserito il **nuovo rigo VO36** riservato ai soggetti esercenti l'attività oleoturistica per comunicare l'opzione dal 2020 per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.

g) Soppressione Quadro VI

L'articolo 12-septies, D.L. n. 34/2019 ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d'intento e ha previsto la soppressione dell'obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

Di conseguenza è stato soppresso il **quadro VI**, che era destinato all'indicazione di tali informazioni.

• **Rimborso Iva**

Si ricorda che la richiesta di rimborso Iva deve essere presentata esclusivamente tramite la compilazione del quadro **VX, rigo VX4**, contenuto all'interno del modello IVA.

L'art. 7 -quater comma 32 del D.L. 193/2016 ha innalzato a € 30.000 (rispetto al precedente limite di € 15.000) il limite al di sotto del quale le istanze di rimborso del credito IVA annuale e trimestrale possono essere presentate nel quadro VX senza prestazione di garanzia o visto di conformità.

Il soggetto interessato, oltre all'indicazione dell'ammontare del credito IVA chiesto a rimborso e dell'ammontare per il quale lo stesso intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l'Agente della riscossione, deve indicare nel campo 3 del rigo VX4 la causale per la quale ha maturato il diritto al rimborso.

A seguito dell'introduzione della disciplina fiscale degli indici sintetici di affidabilità, si ricorda che è **esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità** ai sensi dell'art.9-bis, comma 11, D.L. n.50/2017, **il contribuente che applicando gli ISA abbia conseguito per il periodo di imposta 2019 un punteggio di affidabilità pari ad almeno 8. L'esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità o dalla prestazione di garanzia** ai sensi dell'art.9-bis, comma 11, lett. a) e b), D.L. n.50/2017 riguarda **relativamente all'Iva** la compensazione dei crediti ed i rimborsi per un importo non superiore a **€ 50.000 annui**.

• **Controlli da effettuare in sede di redazione della dichiarazione annuale IVA**

Si ricordano di seguito, a titolo di pro-memoria, alcuni controlli da effettuare in sede di redazione della dichiarazione annuale IVA:

1) per le società che **operano con l'Estero**:

- verificare che tutte le esportazioni soddisfino tutti i requisiti della “**prova all'esportazione**”;

- verificare la quadratura tra i dati indicati nel **rigo VE30 campo 3 e rigo VF26 campo 1** (cessioni e acquisti intracomunitari di beni) con quanto dichiarato nei modelli Intrastat cessioni e Intrastat acquisti presentati nel corso dell'anno: eventuali differenze possono dipendere da arrotondamenti ovvero da operazioni per le quali sono stati versati/ricevuti acconti in esercizio diverso da quello della consegna del bene;

- verificare la quadratura tra i dati dichiarati nel **rigo VJ3** (con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute in ambito comunitario) con quanto dichiarato nel modello Intrastat prestazione di servizi ricevute;

- se si effettuano acquisti in esenzione (plafond), occorre riconciliare l'importo indicato in **rigo VF15** con l'importo indicato in **quadro VC, colonne 1 e 2**: a tal fine si ricorda che in rigo

VF15 vanno indicate le operazioni registrate, mentre in quadro VC, colonne 1 e 2, vanno indicati gli utilizzi in base all'effettuazione dell'operazione (consegna dei beni o sdoganamento per le importazioni);

- per i soggetti che effettuano di regola acquisti in esenzione (plafond) occorre sempre verificare che le condizioni previste dalla norma per usufruire di tale agevolazione siano rispettate: in proposito si ricorda che possono effettuare acquisti in esenzione i soggetti che nell'anno solare precedente hanno registrato cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie o altre operazioni assimilate per un ammontare **superiore al 10 per cento del volume d'affari** (in caso di plafond solare): le operazioni da considerare sono quelle di cui agli articoli 8, lettere a) e b) (esclusa la lettera c), 8 bis, 9, 50-bis c.4 lettere g) e f) e articoli 71 e 72 del DPR 633/1972, nonché le operazioni intracomunitarie di cui agli articoli 41 e 58 del D.L. 331/93. Si ricorda che, a partire dal 2013, non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies DPR 633/1972 e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis;

2) per le società **soggette a pro-rata**: prestare sempre attenzione ad eventuali variazioni significative del pro-rata per oltre 10 punti rispetto agli esercizi precedenti, variazioni che comportano la necessità di operare la rettifica della detrazione in relazione ad eventuali cespiti acquistati negli ultimi 5 anni (per beni mobili) ovvero negli ultimi 10 anni (per gli immobili);

3) per le società che di regola non sono soggette a pro-rata, ma che hanno effettuato **operazioni esenti di rilevante entità rispetto al volume d'affari**: valutare con attenzione se le operazioni in questione, per la loro natura, sono da considerare occasionali ovvero se le stesse possono determinare un rischio “pro-rata”.

2) **Opzione per la liquidazione IVA di gruppo.**

I modelli della Dichiarazione IVA contengono il **quadro VG**, riservato alle società controllanti che intendono avvalersi, per l'anno 2021, della procedura di compensazione denominata “**IVA di gruppo**” di cui all'art. 73 del DPR 633/72 e al DM 13 dicembre 1979. Le società controllanti sono tenute a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione per il regime di vantaggio compilando l'apposito quadro nella dichiarazione IVA presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Tacito, 40 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

esercitare l'opzione.

Il quadro è composto da tre sezioni:

- la prima riservata ad accogliere i dati delle società controllate partecipanti alla compensazione IVA (sezione 1 dati delle “**Società partecipanti alla compensazione IVA**”);
- la seconda finalizzata a riportare le informazioni relative alle società partecipanti alla catena di controllo, ma non alla compensazione IVA (sezione 2 dati delle “**Società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA**”);
- la terza per revocare l'opzione precedentemente esercitata (sezione 3 “**Revoca**”).

Qualora, per ciascuna delle tre sezioni, il numero delle società fosse superiore a tre, potranno adoperarsi più moduli, progressivamente numerati.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

